

Riforma Foti, stop dalla Corte conti: alla Consulta i limiti della colpa grave

Gianni Trovati

La riforma della Corte dei conti ha acceso un dibattito intenso fra i magistrati. E l'ampio gruppo di contrari alle novità ha ingaggiato una battaglia che non si è chiusa con l'approvazione finale in Senato del disegno di legge, entrato in vigore il 22 gennaio.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario, due settimane fa, il presidente della Corte Guido Carlino è stato esplicito. Bisogna, ha detto, «scorgere nelle nuove previsioni, anche per salvaguardarne l'armonia con l'ordinamento, soluzioni interpretative che valorizzino le ragioni di tutela dell'erario e della sana gestione finanziaria», con l'obiettivo di «ricondere il significato (delle nuove regole, ndr) a un ragionevole livello di coerenza con i principi costituzionali».

Le parole di Carlino non sono casuali. Ma accompagnano una tendenza alimentata fin dai primi giorni nelle sezioni regionali. Che in via interpretativa hanno iniziato a tracciare confini stretti per l'applicazione dei principi della riforma.

Così ha fatto per esempio la sezione giurisdizionale per il Lazio (sentenza 82/2026, su NT+ Enti locali & edilizia del 24 febbraio), che pur avendo escluso la colpa grave dei soggetti finiti a giudizio ha voluto ricordare la possibilità di «disapplicare norme ed interpretazioni della giurisprudenza interna in conflitto con le finalità unionali», chiamando a supporto un nutrito gruppo di sentenze della Corte di giustizia Ue. E un atteggiamento analogo è stato tenuto dalla sezione Lombardia (sentenza 41/2026), giudicando non applicabile la nuova definizione di colpa grave.

Proprio qui c'è uno degli snodi centrali della riforma, su cui c'è però chi ha scelto una strada diversa. La sezione giurisdizionale per la Puglia (ordinanza 11/2026) ha infatti deciso di investire direttamente la Corte costituzionale sulla tipizzazione della colpa grave proposta proprio all'inizio della legge (articolo 1, comma 1, lettera a).

La questione è cruciale, perché la colpa grave è insieme al dolo la chiave che apre la porta ai processi contabili e quindi alle eventuali condanne per danno erariale.

In base alla riforma, la colpa grave si può verificare solo nei casi di «violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto, affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento».

Per i giudici pugliesi non ci sono «spazi per un'interpretazione diversa del dato letterale», come quella proposta dai colleghi lombardi. Ma il confine tracciato dalla riforma «si pone in irrimediabile contrasto con gli articoli 3, 32 e 97, comma 2 della Costituzione, nella misura in cui, nel tipizzare in maniera esaustiva il concetto di colpa grave, non ha previsto che tale definizione sia applicabile alla sola attività provvedimentale, o quantomeno non ha previsto che costituiscano colpa grave anche condotte contrarie ai canoni di perizia, prudenza, diligenza, cautela».

La partita insomma è apertissima. Ma la parola definitiva toccherà alla Consulta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA